TESTO UNICO DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA

Art. 72

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 13, comma 1) Attività illecite

E' vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 14. E' altresi' vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico. E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1, debitamente prescritti secondo le necessita' di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.

Versione in vigore dal 15 novembre 1990, non più in vigore dal 6 giugno 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Titolo	VIII — Della repressione delle attività illecite
Capo	I — Disposizioni penali e sanzioni amministrative
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-disciplina-degli-stupefacenti-e-sostanze-psicotrope/art-72-legge-26-giugno-1990-n-162-art-13-comma-1-attivita-illecite/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it